

**AUTOCERTIFICAZIONE FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

Il sottoscritto

Comune di nascita Prov.

Data nascita / / C.F.

Residente in Prov.

Via n. lett. int.

CAP tel email

Campo riservato alle Società

In qualità di

della Società

C.F. PEC

Via CAP

Città Prov.

ai sensi dell'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dell'art. 11 del vigente Regolamento IMU del Comune di Venezia;

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che gli immobili identificati catastalmente con:

Indirizzo immobile

n. lett. int. Quota possesso , %

Sez. Foglio Mappale ⁽¹⁾ subalterno

Indirizzo immobile

n. lett. int. Quota possesso , %

Sez. Foglio Mappale ⁽¹⁾ subalterno

(1) il mappale è detto anche particella o numero. La corretta individuazione del fabbricato è obbligatoria. In assenza l'autocertificazione non potrà essere considerata valida.

Sono inagibili o inabitabili dal / / in quanto di fatto inutilizzati, cioè liberi da cose, persone e in essi non ci sono in corso lavori, sono in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare l'incolumità degli eventuali occupanti, non superabile con interventi di ordinaria manutenzione, sono mancanti della disponibilità degli apparecchi igienico sanitari, dell'impianto di acqua potabile e degli altri impianti.

Dichiara inoltre di essere in possesso di perizia tecnica accertante l'inagibilità o inabitabilità, nel rispetto dell'art. 11 del vigente regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), redatta da un tecnico abilitato.

Di essere a conoscenza dell'obbligo di dichiarare all'Amministrazione Comunale, entro 90 giorni, qualsiasi variazione che modifichi o estingua il diritto ad usufruire delle sopra descritte condizioni agevolative.

Informativa trattamento dati personali

Il Comune di Venezia informa che tratterà i Suoi dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679).

Il testo completo dell'informativa è affisso presso ciascuna sede dell'ufficio tributi ed è disponibile al seguente link:

<https://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali-3>

Data

Firma

La presente autocertificazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, con consegna direttamente all'Ufficio Protocollo oppure inviandola per posta all'indirizzo sopra indicato o tramite PEC all'indirizzo tributi@pec.comune.venezia.it. Gli allegati dovranno essere in formato pdf e dovrà essere allegata fotocopia del documento d'identità oltre alla eventuale documentazione obbligatoria.

APPENDICE NORMATIVA

Art. 11 Regolamento Comunale Imposta Municipale propria (IMU) – delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 02/04/2020 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Per i fabbricati di cui all'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 l'agevolazione è applicabile soltanto se il fabbricato è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato (cioè libero da cose, persone e in esso non sono in corso lavori).
2. L'immobile deve trovarsi in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare l'incolumità degli eventuali occupanti non superabile con interventi di ordinaria manutenzione, deve mancarvi la disponibilità degli apparecchi igienico sanitari, dell'impianto di acqua potabile e degli altri impianti.
3. La dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è soggetta ai termini e sanzioni previsti dall'art. 10 del presente regolamento.
4. Per l'effettuazione della perizia con sopralluogo a cura dell'ufficio tecnico comunale, prevista a carico del proprietario dall'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è stabilita una tariffa da quantificarsi con successivo provvedimento della Giunta Comunale.

Art.3, lettera a) e b) del DPR 380/2001

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
 - a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Articolo 76 DPR. 445/2000

Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte

CODICE PENALE

art. 485. Falsità in scrittura privata.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

art. 489. Uso di atto falso.

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito comunale: www.comune.venezia.it/content/tributi